



Provincia di Salerno
Prot. PSA 201700287350 05/12/2017



Sett. Ambiente e Urbanistica



provinciadisalerno

Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale
Via Raffaele Mauri, 63 - 84129 Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Oggetto: Grande progetto Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno - Comparto attuativo 8 - Area Tanagro–Sele.

QUESITO

In riferimento alla terna dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 105 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, si chiede se è sufficiente l'indicazione della terna all'interno del Documento di Gara Unico Europeo da parte della scrivente oppure se, in aggiunta, debbano essere presentati ulteriori documenti da ogni subappaltatore indicato (es. ogni subappaltatore indicato nella terna presenta un proprio DGUE)

Inoltre, la terna dei subappaltatori deve generare un passoe. E in caso affermativo, in che ruolo?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. dell'art 105 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 è obbligatoria l'indicazione da parte del concorrente della terna dei subappaltatori qualificati per ciascuna delle categorie SOA OG6-OS22, che si intendono subappaltare.

Come indicato al quesito 9 "Ogni subappaltatore deve compilare gli appositi modelli", quindi anche il DGUE

Considerato che il PassOE è il servizio informatico realizzato da AVCP (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) per la verifica on line del possesso dei requisiti di partecipazione degli operatori economici che intendono partecipare a pubbliche gare d'appalto di lavori, forniture e servizi, si ritiene che il subappaltatore indicato nella terna, in quanto non concorrente, non deve contribuire alla creazione del PassOE.

QUESITO

Nella risposta al quesito formulato N. 15, si sostiene che "Le lavorazioni/forniture sostitutive migliorative ed integrative rispetto a quelle a base di gara dovranno essere espresse, a pena di esclusione, senza un valore economico sebbene possano avere un prezzo di mercato superiore al prezzo previsto in gara e non potranno modificare il prezzo del progetto a base di gara. La verifica in caso di anomalia non avverrà sull'importo dei lavori a base di gara".





Si conferma il costo zero sia per le lavorazioni/forniture sostitutive migliorative che per quelle integrative, laddove in risposta ad un altro quesito, N.4, si espone che "le lavorazioni/forniture sostitutive migliorative delle lavorazioni forniture di progetto poste a base di gara dovranno essere offerte a prezzo non superiore a quello di progetto a base di gara" mentre "le lavorazioni/forniture integrative non previste nel progetto a base di gara sono offerte dal concorrente a costo zero".

Si chiede un chiarimento univoco su tale aspetto fondamentale per l'offerta del concorrente considerata la contraddittorietà della risposta.

RISPOSTA:

Si precisa che:

- le lavorazioni/forniture sostitutive migliorative delle lavorazioni/forniture di progetto poste a base di gara dovranno essere offerte a prezzo non superiore a quello di progetto a base di gara;
- le lavorazioni/forniture integrative migliorative non previste nel progetto a base di gara, sono offerte dal concorrente a costo zero;
- il prezzo globale offerto è la somma dell'importo lavori (lista di categorie di lavorazioni e forniture)

QUESITO

Al numero ordinale II. del punto 15.1 è prescritto "computo metrico non estimativo comprensivo delle lavorazioni e forniture migliorative e/o integrative offerte; il computo non deve contenere i prezzi a pena di esclusione;"

Tale precisazione deve intendersi secondo quale dei due seguenti modi:

- 1) computo metrico non estimativo relativo ai lavori comprensivo delle lavorazioni e forniture migliorative e/o integrative offerte (compute metrico a base di gara + comprensivo delle lavorazioni e forniture migliorative e/o integrative offerte ?;
- 2) computo metrico non estimativo relativo solo alle lavorazioni e forniture migliorative e/o integrative offerte?

RISPOSTA:

Si rimanda alla risposta al quesito 19 dove si evidenzia "Il computo metrico non estimativo comprensivo delle lavorazioni e forniture migliorative e/o integrative offerte, deve essere compilato per tutte le voci di progetto".

QUESITO

Alla precisazione di cui alla lettera "a) l'inserimento nell'ambito dell'offerta tecnica di proposte migliorative relative a lavori e/o forniture non ricompresi nell'elenco prezzi a base di gara e quindi integrative non può essere oggetto di riconoscimento economico in fase di contabilizzazione dei lavori eseguiti" dopo il numero ordinale V del punto 15.1 non concorda con le due seguenti:

- quanto previsto al "si precisa che: (4° comma) - nel caso in cui le singole categorie della lista posta a base di appalto non trovano applicazione nell'offerta del concorrente in quanto sostituite dalle categorie migliorative proposte, le stesse



dovranno essere annotate con il codice di riferimento della categoria migliorativa offerta in sostituzione; dette categorie di lavorazioni/forniture sostitutive migliorative delle lavorazioni/forniture di progetto paste a base di gara dovranno essere offerte a prezzo non superiore a quello di progetto a base di gara;

- quanto previsto al punto 16.5 del punto 16 dove si chiede di indicare le lavorazioni/forniture di progetto a base di gara e le corrispondenti eventuali migliorie sostitutive offerte a prezzo non superiore a quello di progetto a base di gara nei due schemi in coerenza alle voci riportate nel compute metrico non estimativo a corredo dell'offerta tecnica.

Si chiede di esplicitare tale indicazione con riferimento a quanta segnalato.

RISPOSTA:

La domanda non risulta attinente il primo periodo si riferisce ad aspetti relativi al punto 15 del Disciplinare “Contenuto della Busta B - Offerta tecnica” mentre i successivi periodi si riferiscono al punto 16 del Disciplinare Contenuto della Busta C - Offerta economica e tempo.

QUESITO

Come si conciliano i prezzi riferiti ad annualità diverse dei computi metrici dei lotti dei diversi comuni con la richiesta di ottimizzazione?

Sono stati utilizzati prezzi riferiti alle annualità comprese tra il 2006 e 2011.

RISPOSTA:

È richiesto di pervenire ad un unico elaborato contabile esecutivo relativo al Comparto.

QUESITO

Come si conciliano i vari CSA con riferimento a ciascun Comune?

RISPOSTA:

Nelle premesse del Capitolato Speciale di Comparto, si evidenzia che oltre alla Parte Generale di Comparto, è lo stesso è composto dai Capitolati Speciale dei singoli interventi dei Comuni.

In caso di discordanza tra quanto riportato nella presente parte generale e nei capitolati speciali d'appalto dei singoli interventi, vale quanto disciplinato dalla parte generale.